

Impegno alla confidenzialità (persone giuridiche o persone con attività indipendente)

La persona firmataria («parte»), (i) è in trattative contrattuali con la Banca nazionale svizzera («BNS») e/o (ii) ha già un legame contrattuale con la BNS e/o (iii) partecipa a una procedura di acquisto della BNS e/o (iv) sottoscrive per altri motivi il presente impegno alla confidenzialità (i casi (i)-(iv) costituiscono ciascuno una «relazione BNS»). La parte si impegna a rispettare le disposizioni seguenti:

1. Tutte le informazioni che la BNS trasmette o ha già trasmesso alla parte nell'ambito di una relazione BNS o di cui la parte viene o è venuta a conoscenza in virtù di una tale relazione ovvero in altro modo sono considerate «**informazioni confidenziali**», qualunque sia la forma di comunicazione impiegata (orale, scritta, elettronica o di altro tipo). Le informazioni già pubbliche o pubblicamente accessibili non sono informazioni confidenziali.

2. La parte si impegna a mantenere la massima segretezza sulle informazioni confidenziali. Essa non deve per nessun motivo comunicarle, affidarle o renderle accessibili a persone non autorizzate. Il presente impegno alla confidenzialità si applica alle informazioni confidenziali di cui la parte ha avuto o ha preso conoscenza prima o dopo la sottoscrizione dello stesso. La parte è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare le informazioni confidenziali da accessi e impieghi non autorizzati. Sono escluse dalle presenti disposizioni le informazioni confidenziali che la parte deve rivelare per ordine di un tribunale o di un'autorità competente; in tal caso la parte provvederà, se possibile preventivamente, a informarne per iscritto la BNS, sostenendola al meglio nel limitare al massimo la portata della divulgazione.

3. La parte si impegna a utilizzare le informazioni confidenziali unicamente nell'ambito di una relazione BNS. È autorizzata a rendere accessibili le informazioni confidenziali soltanto a collaboratori e collaboratrici che sono vincolati a un impegno alla confidenzialità i cui obblighi sono equivalenti a quelli stabiliti dal presente, hanno un legittimo interesse alle informazioni confidenziali e possono utilizzare le informazioni confidenziali soltanto nell'ambito di una relazione BNS (principio «need to know»).

4. La parte può rendere accessibili a terzi le informazioni confidenziali solo previo consenso scritto (anche per e-mail) della BNS; per terzi sono da intendersi anche le società legate alla parte (per es. società appartenenti allo stesso gruppo). Anche in presenza di un tale consenso la parte può rendere accessibili a terzi le informazioni confidenziali solo se ciò è necessario nell'ambito di una relazione BNS e se detti terzi e relativi collaboratori e collaboratrici sono vincolati a un impegno alla confidenzialità i cui obblighi sono equivalenti a quelli stabiliti dal presente, hanno un legittimo interesse alle informazioni confidenziali e possono utilizzare le informazioni confidenziali soltanto nell'ambito di una relazione BNS (principio «need to know»).

5. Tutti i documenti, di qualsivoglia genere, contenenti informazioni confidenziali che la BNS affida o rende accessibili alla parte («**documenti**»), permangono integralmente di proprietà della BNS. La parte è in ogni momento tenuta a custodire i documenti in luogo sicuro e a provvedere affinché persone non autorizzate non possano accedervi. La parte si impegna, a prima richiesta e a scelta della BNS, a consegnare integralmente a quest'ultima ovvero a distruggere o cancellare in modo definitivo la totalità dei documenti; fanno eccezione i documenti che la parte è tenuta a custodire in forza di obblighi di conservazione tassativamente previsti dalla legge o in via regolamentare. La distruzione o cancellazione dei documenti di cui al presente punto deve essere confermata per iscritto alla BNS.

6. La parte conferma inoltre di conoscere e osservare le disposizioni di legge sugli obblighi di confidenzialità rilevanti per la BNS: l'**art. 49 della Legge sulla Banca nazionale** e, nella misura applicabile, l'**art. 320 del Codice penale svizzero** (consultabili all'indirizzo www.admin.ch/direttofederale). La parte prende atto del fatto che la violazione dei predetti obblighi è punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

7. In caso di violazione del presente impegno alla confidenzialità, la parte deve versare alla BNS una pena convenzionale pari a 50 000 franchi. A prescindere dal pagamento della pena, la parte inadempiente è comunque tenuta a rispettare le disposizioni dell'impegno alla confidenzialità.

8. Il presente impegno alla confidenzialità mantiene la sua validità anche dopo la cessazione di una relazione BNS.

9. L'eventuale inefficacia di una disposizione del presente impegno alla confidenzialità non inficia la validità giuridica delle restanti disposizioni.

10. Il presente impegno alla confidenzialità è soggetto al diritto svizzero, ad esclusione delle norme sui conflitti di legge e dei trattati internazionali. Il foro competente esclusivo è quello di Zurigo, Svizzera.

Ragione sociale:

Indirizzo/sede:

Firma(e):

Nome(i)/cognome(i):

Luogo, data: